

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI
ALBO PRETORIO

Pubblicato all'Albo Pretorio con
n. 141 dal 21/03/2019
al 05/04/2019
Micigliano, li 21/03/2019



ESTRATTO DEL VERBALE DEL 14/03/2019

DELIBERA N. 29

Il COA di Rieti in ossequio alla propria delibera del 28.02.2019:

VERIFICATA con sempre maggiore frequenza, favorita a tutta evidenza dalla contingente crisi economica, è invalsa la prassi di sottoporre ai Colleghi accordi professionali contenenti clausole vessatorie, contrarie alla doverosa proporzione che deve sussistere tra il compenso e la quantità e la qualità delle prestazioni professionali e, comunque, in contrasto con i parametri ministeriali per la determinazione dei compensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nonché quello 37/18 in evidente contrasto con l'art. 13 bis L.P.

CONSIDERATA la valenza costituzionale del diritto del professionista “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” (art. 36 Cost.), soprattutto se vista nella specifica “funzione difensiva” di cui all'art. 24 Cost. richiamato specificamente nell'art 1, comma 2, L.P.;

CONSIDERATI altresì:

1. l'art. 13 bis L. 247/2012 che impone il riconoscimento in favore degli Avvocati di un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e (almeno) conformi ai parametri ministeriali;
2. l'art. 19 quaterdecies co. 3 DL 172/2017, che estende la disciplina dell'art. 13 bis della L. 247/2012 anche alle PP. AA.;
3. gli artt. 9, 19, 25 e 29 del Codice Deontologico vigente;
4. la proposta di legge n. 69/19, approvata dalla commissione lavoro, IX Commissione consiliare della Regione Lazio avente ad oggetto “disposizioni in materia di equo compenso e tutela delle prestazioni professionali”;
5. le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi approvate il 24.10.2018;

CONSIDERATA inoltre la specifica funzione imposta al COA territoriale dall'art 29, lett.h) della L.P.;

RITENUTA l'opportunità che il nostro Ordine professionale, sul solco di quanto meritoriamente fatto da altri ordini professionali d'Italia, tra i quali quelli di Roma e Latina, le cui motivazioni delle deliberazioni si intendono per intero riportate, adotti una delibera che, da un lato, denunci l'illegittima imposizione di clausole vessatorie, dall'altro inviti gli Avvocati a riflettere circa l'illegittimità di tali pattuizioni e financo la contrarietà delle stesse agli obblighi deontologici

**Il Consiglio, condivise le premesse e le considerazioni di cui sopra, delibera all'unanimità:
di invitare formalmente:**

- gli enti pubblici, gli istituti bancari, le assicurazioni e tutte le società private di rilevanti dimensioni, gli enti pubblici territoriali ed economici e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia di equo compenso, nonché l'ANIA e l'ABI con riguardo alle imprese associate a:

1) astenersi dal proporre e stipulare con gli Avvocati convenzioni o accordi professionali che violino o eludano le disposizioni dettate dal legislatore in materia di equo compenso;

2) garantire agli Avvocati un compenso che sia proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni professionali, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale ed, in ogni caso, sia commisurato almeno ai parametri fissati del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 13 co. 6 L. 247/2012, astenendosi dal proporre e, comunque, stipulare clausole vessatorie ai sensi dell'art. 13-bis co. 6 e 8 L. 247/2012 e riconoscendo sempre agli Avvocati il doveroso rimborso delle spese generali nella misura prevista dal citato decreto ministeriale;

di invitare tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Rieti:

- ad osservare nei rapporti professionali con gli assistiti, ai quali si applichi la disciplina sull'equo compenso, il pieno rispetto dei richiamati principi in tema, nonché la conformità dei compensi proposti e pattuiti con i parametri ministeriali per garantire il decoro e la dignità

professionale, tendendo la medesima disciplina a favorire il ripristino della legalità per gli accordi contrattuali già in essere e, soprattutto, il rispetto della disciplina legislativa per quelli da stipulare e così ad evitare lo svilimento dell'attività difensiva della quale deve comunque essere garantita la qualità

- a riflettere sulla circostanza che la violazione della normativa sull'equo compenso è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e può assumere rilevanza di illecito deontologico;
- a segnalare al COA, con la più ampia garanzia di riservatezza, tutti i comportamenti posti in essere dai soggetti destinatari della disciplina dettata in materia di equo compenso che sino in contrasto con i principi richiamati nella presente delibera, affinché esso COA possa promuovere specifiche comunicazioni, diffide con l'invito ad attenersi ai principi di cui alle premesse ovvero in difetto di adire le sedi giurisdizionali.

Il Consiglio all'unanimità dispone che la stessa delibera sia inviata al sig. Procuratore Regionale della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio della Corte dei Conti, auspicando una verifica sulle modalità di affidamento degli incarichi legali e difensivi da parte degli enti soggetti a controllo affinché non siano iscritti a bilancio importi per le spese legali evidentemente sottostimati, non veritieri e, comunque, suscettibili di essere disattesi alla luce della sanzione della nullità prevista per le clausole vessatorie dal legislatore a garanzia dell'equo compenso e, comunque, affinché siano valutati eventuali profili di rischio di danni erariali, conseguenti ad affidamenti per importi offensivi per la dignità ed il decoro dell'Avvocato e comunque non in grado di garantire la qualità delle prestazioni professionali con evidente nocumento anche per il pubblico interesse generale.

Si comunichi agli iscritti e agli Enti territoriali della Provincia e sia pubblicata sul sito istituzionale.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

Largo Bachelet n. 1 – 02100 Rieti